

## I diritti di informazione e consultazione del socio della s.r.l. – parte 1 – principi generali

*Quali informazioni può pretendere il socio dalla s.r.l.? Quali documenti può consultare? Con quali limiti e modalità?*

La nota riforma del diritto societario del 2003 ha novellato l'articolo 2476 c.c. che oggi disciplina anche il potere di “*controllo*” dei soci della s.r.l.

Il comma 2 dell'articolo 2476 c.c. stabilisce che “*i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione*”: tale norma offre **al singolo socio** il diritto di ottenere tutte le informazioni e i documenti necessari per esercitare i propri diritti sociali (tra cui, *in primis*, il diritto di voto) in modo consapevole, a prescindere dalla propria quota di capitale sociale.

Infatti, il diritto di controllo va tenuto distinto dai c.d. “**diritti delle minoranze**”, i quali spettano non tanto al singolo socio quanto al quotista (o al gruppo di quotisti) con una determinata partecipazione sociale.

L'articolo 2046, comma 2 c.c. distingue tra **soci amministratori** e **non amministratori**: solo a questi ultimi spettano i diritti di informazione e consultazione perché il socio amministratore, contribuendo alla gestione della società, ha *già* accesso alla documentazione sociale e *già* dispone di tutte le informazioni, per cui non avrebbe motivo di esercitare il diritto di controllo tramite lo strumento in esame.

Il diritto di informazione e consultazione **non può essere limitato o soppresso** tramite clausole statutarie (che potrebbero, semmai, limitarsi a disciplinarne le modalità d'uso) ma, al contrario, può essere rafforzato con l'introduzione di clausole *ad hoc*. Ad esempio, il contratto sociale potrebbe prevedere che le informazioni richieste da un socio debbano essere trasmesse a tutti gli altri, anche al fine di evitare che si ripetano richieste identiche, con costi superflui per la società.

Oltre ad essere uno strumento di ausilio per il socio, il diritto di informazione e consultazione è anche finalizzato a garantire una **corretta gestione** da parte degli amministratori: non a caso lo stesso articolo 2476 c.c. consente al singolo socio che riscontri irregolarità nell'attività gestoria di promuovere un'azione di responsabilità contro il *management*. Infatti, *ratio* della disposizione è fornire al singolo socio di minoranza validi strumenti di difesa nei confronti

della società, la quale opera tramite amministratori tipicamente **espressione della maggioranza**.

Spettando al singolo socio, il diritto di controllo è preda facile di **abuso**, fenomeno da contrastarsi anche in ossequio al principio di buona fede che, sebbene dettato con riferimento alla generale materia contrattuale, s'impone anche nello specifico ambito del contratto sociale. Gli utilizzi strumentali del diritto di informazione e consultazione possono essere prevenuti inserendo nel contratto sociale clausole statutarie *ad hoc*.

Benché la giurisprudenza abbia precisato che il diritto di cui all'articolo 2476, comma 2 c.c. ha **natura potestativa** e determina uno stato di soggezione nel destinatario (Trib. Biella, 18 maggio 2005), è pacifico che gli amministratori possano legittimamente respingere richieste abusive; ad esempio:

- se da un lato i diritti di informazione e consultazione possono essere esercitati **in qualsiasi momento**, una richiesta di consultare la documentazione in circostanze inopportune (di notte o nel fine settimana) potrebbe essere ritenuta illegittima;
- sono vietate le **reiterazioni di richieste** analoghe: se il socio richiede una seconda volta informazioni che già gli sono state fornite, gli amministratori possono rifiutarsi di darle nuovamente;
- la buona fede impone al socio di esercitare il proprio diritto di informazione secondo le **modalità meno gravose per la società**; di conseguenza, quando il socio può ottenere le informazioni di cui ha bisogno partecipando all'assemblea dei soci, non può pretendere di richiedere le stesse informazioni poco prima o poco dopo la riunione, così generando costi inutili per la società;
- più genericamente, la richiesta configura abuso del diritto tutte le volte che l'iniziativa del socio ha **finalità di mero disturbo**, come, ad esempio, quando le informazioni richieste sono prive di qualsiasi rilevanza o sono già note.

L'articolo 2476, comma 2 c.c. prevede espressamente la possibilità che il diritto di controllo venga esercitato dai soci anche "*tramite professionisti di loro fiducia*". Tale previsione comporta il pericolo che vengano diffuse informazioni riservate riguardanti la società: infatti, se il socio è tenuto alla segretezza, ciò non vale automaticamente per il professionista da lui delegato. Il problema non si pone nel caso del consulente tenuto al **segreto professionale**, il quale potrà senz'altro essere incaricato di esercitare per il socio i diritti di informazione e consultazione; se però il delegato non è assoggettato a tale obbligo, *l'impasse* si potrebbe superare imponendo al professionista, anche per via statutaria, di sottoscrivere una **dichiarazione** con cui si obbliga a non rivelare a terzi le informazioni di cui verrà a conoscenza, pena

l'applicazione di precise sanzioni.

Gli amministratori sono tenuti a soddisfare **tempestivamente** la richiesta presentata dal socio; tuttavia, se l'esecuzione immediata della richiesta ostacola notevolmente l'attività aziendale (soprattutto ove le informazioni o i documenti non siano immediatamente reperibili), gli amministratori sono legittimati a ritardare i risultati per il tempo necessario; al contrario, un modesto disagio non giustificherebbe un ritardo.

\*

Si declina qualsiasi responsabilità in merito alle informazioni qui rese, che i lettori sono onerati di verificare nell'interesse proprio e dei terzi con cui le condividono.

Tutti i diritti sono dei rispettivi proprietari.

L'articolo è consultabile anche sul sito dello studio, sezione blog, al link:

<https://www.storaristudiolegale.it/posts>